

COMUNE di Castel di Lama (Provincia di Ascoli Piceno)

Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

Indice:

- Art. 1 – Istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 2 – Disciplina
- Art. 3 – Entrata in vigore

Art. 1 – Istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", è istituito l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio del Comune di Castel di Lama.

Art. 2 – Disciplina

1. In sede di prima istituzione dell'albo di cui al presente regolamento saranno inseriti nello stesso i soggetti, comprese le persone fisiche, ai quali sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio del Comune di Castel di Lama relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2010.

2. L'albo dovrà essere aggiornato di anno in anno.

3. Ai fini dell'aggiornamento dell'albo, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i responsabili dei Servizi del Comune devono trasmettere al responsabile del servizio nel quale è incardinato l'ufficio segreteria, o a diverso responsabile che venisse individuato nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, l'elenco dei soggetti che hanno conseguito i benefici nell'esercizio finanziario precedente, riportando tutti gli elementi previsti al comma 6.

4. Al responsabile al quale sono trasmessi ai sensi del comma 3, gli elenchi compete l'approvazione, con determina, dell'aggiornamento dell'albo entro il mese di marzo.

5. L'albo, ed i relativi aggiornamenti, saranno gratuitamente consultabili da tutti i cittadini nella sede municipale presso lo sportello unico dei servizi al cittadino o presso altro servizio individuato nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. L'albo ed i suoi aggiornamenti saranno altresì pubblicati sul sito web del Comune stabilendo peraltro che i dati nello stesso contenuti dovranno risultare consultabili esclusivamente a partire dal sito stesso. In merito alla possibilità di consultazione dell'albo dovrà essere effettuata dall'Amministrazione adeguata e periodica pubblicità.

6. Nell'albo saranno inseriti i seguenti dati personali:

- relativamente alle persone fisiche beneficiarie:

- a. Iniziali del Cognome e del Nome;
- b. Importo o valore della provvidenza economica;
- c. Disposizione normativa in base alla quale è stata attribuita la provvidenza economica.

- relativamente ai soggetti beneficiari diversi dalle persone fisiche (persone giuridiche, associazioni, etc):

- a. Denominazione sociale e Comune di sede;
- b. Numero di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o, in assenza di tale iscrizione, la partita IVA o in sua assenza il codice fiscale;
- c. Importo o valore della provvidenza economica;
- d. Disposizione normativa in base alla quale è stata attribuita la provvidenza economica.

7. Ai fini del disposto di cui al comma 1, entro il 30 Dicembre di ciascun anno, i responsabili dei Servizi del Comune devono trasmettere al responsabile del servizio nel quale è incardinato l'ufficio segreteria, o a diverso responsabile che venisse individuato nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, l'elenco dei soggetti che hanno conseguito i benefici a carico del bilancio del medesimo esercizio completi dei dati di cui al comma 6. Il responsabile del servizio a cui sono trasmessi i dati provvede, con determina, all'approvazione dell'albo entro il mese di Gennaio dell'anno successivo.

Art. 3 – Entrata in vigore

1. Si specifica che il presente Regolamento produrrà i suoi effetti a partire dall'esercizio 2010.